

INDICE DELLE TABELLE**EXECUTIVE SUMMARY**

Tabella 1 - Enti invitati e enti rispondenti	100
Tabella 2 - Totale Fruttori di permessi e dipendenti in servizio – Sintesi di tutti i comparti	111
Tabella 3 - Fruttori di permessi e personale in servizio per regione – Sintesi di tutti i comparti.....	122
Tabella 4 - Fruttori di permessi e personale in servizio per Area territoriale – Sintesi di tutti i comparti	133
Tabella 5 - Giorni di permesso fruiti nel 2008 da dirigenti e dipendenti disabili e per assistenza a parenti per ente – Sintesi di tutti i comparti.....	16
Tabella 6 – Amministrazioni - Media giornate di permesso fruiti nel mese di marzo 2009	17
Tabella 7 - - Scuole - Media giornate di permesso fruiti nel mese di marzo 2009 per personale disabile.....	17
Tabella 8 - Comparto Sicurezza - Media giornate di permesso fruiti nel mese di marzo 2009	17
Tabella 9 – Amministrazioni - Media giornate di permesso usufruite nel 2008.....	18
Tabella 10 – Scuole - Media giornate di permesso usufruite nel 2008	18
Tabella 11 - Comparto Sicurezza - Media giornate di permesso usufruite nel 2008	18
Tabella 11 – Giorni di assenza per permessi legge 104/1992.....	19

Amministrazioni

Tabella II.2.1.1 Dipendenti in servizio presso le amministrazioni rispondenti	27
DIPENDENTI IN SERVIZIO E FRUTTORI DI PERMESSI MENSILI	27
Tabella II. 2.1.1.A Personale in servizio e fruttori di permessi per tipologia di ente.....	27
Tabella II. 2.1.1.B Personale in servizio e fruttori di permessi per regione.....	28
Tabella II. 2.1.1.C Personale in servizio e fruttori di permessi per area territoriale.....	28
PERMESSI MENSILI PER RUOLO PROFESSIONALE E TIPOLOGIA DI FAMILIARE ASSISTITO	29
Tabella II. 2.1.2.A Distribuzione dei dipendenti fruttori e delle giornate di permesso fruiti ...	29
PERMESSI MENSILI PER RUOLO PROFESSIONALE, PER GENERE E PER TIPOLOGIA DI FAMILIARE ASSISTITO.....	29
Tabella II. 2.1.3.A TOTALE Fruttori e giorni di permesso mensili	29
Tabella II. 2.1.3. B TOTALE Fruttori e giorni di permesso mensili - solo dipendenti disabili	29
Tabella II. 2.1.3.C TOTALE Fruttori e giorni di permesso mensili - assistenza a parenti.....	30
Tabella II. 2.1.3 D Fruttori e giorni di permesso mensili - genitori di disabili.....	30
Tabella II. 2.1.3 E Fruttori e giorni di permesso mensili - assistenza al coniuge disabile.....	30
Tabella II. 2.1.3 F Fruttori e giorni di permesso mensili - assistenza a genitori disabili	30
Tabella II. 2.1.3 G Fruttori e giorni di permesso mensili - assistenza a parenti diversi da figli e genitori.....	30
Tabella II. 2.1.3 H Fruttori e giorni di permesso mensili - assistenza a parenti disabili.....	31
GIORNATE DI PERMESSO FRUITE - MARZO 2009	31
Tabella II. 2.1.4 A Giornate di permesso fruiti per tipologia di ente.....	31
Tabella II. 2.1.4 B Giornate di permesso fruiti per regione.....	32

Tabella II. 2.1.4 C Giornate di permesso fruite per area territoriale.....	32
CONGEDI BIENNALI RETRIBUITI	33
Tabella II. 2.1.5 A TOTALE Congedi retribuiti nel triennio 2007 - 2009 per genere e ruolo professionale.....	33
Tabella II. 2.1.5. B Congedi concessi ai dipendenti genitori (anche adottivi) di disabili.....	34
Tabella II. 2.1.5. C Congedi concessi per l'assistenza al coniuge.....	34
Tabella II. 2.1. 5. D Congedi concessi per l'assistenza ai genitori.....	34
Tabella II. 2.1.5. E Congedi concessi per l'assistenza a familiari disabili	34
Tabella II. 2.1.5.F Congedi concessi a dirigenti e dipendenti con disabilità > 50% (2008).....	34
ASTENSIONE FACOLTATIVA PER MATERNITÀ	35
Tabella II. 2.1.6 Genitori di minori disabili che hanno fruito dell'astensione facoltativa di maternità triennio 2007 - 2009.....	35
AVVICINAMENTO AL PROPRIO DOMICILIO	35
Tabella II. 2.1.7.A TOTALE Avvicinamento al domicilio per area professionale e genere.....	35
Tabella II. 2.1.7.B Avvicinamento al domicilio per tipologia di beneficiario e per ruolo professionale.....	35
Tabella II. 2.1.7.C Avvicinamento al domicilio per ruolo professionale e per genere	35
Tabella II.2.1.7.D Genitori o familiari di disabili che fruiscono dell'avvicinamento al domicilio	35
Tabella II. 2.1.8.A TOTALE precedenza nell' assegnazione di sede e domanda di trasferimento	36
Tabella II. 2.1.8.B Precedenza nell'assegnazione di sede e nella domanda di trasferimento....	36
Tabella II. 2.1.8.C Precedenza nell'assegnazione di sede per ruolo professionale e per genere	36
Tabella II. 2.1.8. D Precedenza nella domanda di trasferimento per ruolo professionale e per genere (2005 – 2009).....	36
UTILIZZO DEL PART- TIME	36
Tabella II. 2.1.9. A TOTALE richieste di part time per ruolo professionale e per genere.....	36
Tabella II. 2.1. 9.B Utilizzo del part time per area professionale (2006 - 2009).....	37
Tabella II. 2.1.9.C Dirigenti e dipendenti disabili che richiedono il part time.....	37
Tabella II. 2.1.9.D Familiari di disabili che hanno richiesto il part time	37
GIORNATE DI PERMESSO FRUITE NEL 2008.....	37
Tabella II. 2.1.10.A TOTALE Giornate di permesso fruite nel 2008.....	37
Tabella II. 2.1.10. B Giornate di permesso fruite nel 2008	37
Tabella II. 2.1.10.C Giornate di permesso fruite nel 2008 da dipendenti disabili	38
Tabella II. 2.1.10.D Giornate di permesso fruite nel 2008 da familiari di disabili.....	38
Tabella II.2.1.11.A Dirigenti e dipendenti disabili che usufruiscono di permessi mensili per area professionale e per genere.....	39
Tabella II. 2.1.11 B TOTALE Giornate di permessi mensili fruite da dirigenti e dipendenti disabili per area professionale e per genere (marzo 2009).....	40
Tabella II.2.1.12.A Dirigenti e dipendenti che fruiscono dei permessi mensili per familiari disabili per area professionale e per genere.....	41
Tabella II 2.1.12 B TOTALE Giornate di permessi mensili fruite da familiari di disabili per area professionale e per genere (marzo 2009).....	42
Tabella II 2.1.13 A TOTALE Dirigenti e dipendenti che hanno fruito di congedi per familiari disabili.....	43
Tabella II 2.1.13 B TOTALE Dirigenti e dipendenti con disabilità > del 50% che hanno fruito di congedi.....	44
Tabella II 2.1.14 A Giornate di permesso fruite da dirigenti e dipendenti disabili per area professionale e per genere (2008).....	45
Tabella II 2.1.14 B Giornate di permesso fruite da familiari di disabili per area professionale e per genere (2008).....	46

Scuole

Tabella II.2.2.1 Dipendenti in servizio presso gli istituti rispondenti nell'anno scolastico 2008 – 2009	50
DIPENDENTI IN SERVIZIO E FRUITORI DI PERMESSI MENSILI	50
Tabella II. 2.2.1.A Personale in servizio e fruitori di permessi per tipologia di istituto	50
Tabella II. 2.2.1 B Personale in servizio e fruitori di permessi per regione	51
Tabella II. 2.2.1 C Personale in servizio e fruitori di permessi per area territoriale.....	51
PERMESSI MENSILI PER RUOLO PROFESSIONALE E TIPOLOGIA DI FAMILIARE ASSISTITO	52
Tabella II. 2.2.2 Distribuzione dei dipendenti e delle giornate di permesso fruite.....	52
Tabella II. 2.2.3.A TOTALE Fruitori e giorni di permesso mensili	52
Tabella II. 2.2.3 B TOTALE Fruitori e giorni di permesso mensili - solo dipendenti disabili	52
Tabella II. 2.2.3.C TOTALE Fruitori e giorni di permesso mensili - assistenza a parenti	53
Tabella II. 2.2.3 D Fruitori e giorni di permesso mensili - genitori di disabili.....	53
Tabella II. 2.2.3 E Fruitori e giorni di permesso mensili - assistenza al coniuge disabile	53
Tabella II. 2.2.3 F Fruitori e giorni di permesso mensili - assistenza a genitori disabili	53
Tabella II. 2.2.3 G Fruitori e giorni di permesso mensili - assistenza a parenti diversi da figli e genitori.....	53
Tabella II. 2.2.3.H Fruitori e giorni di permesso mensili - assistenza a parenti disabili	54
GIORNATE DI PERMESSO FRUITE - MARZO 2009.....	54
Tabella II. 2.2.4 A Giornate di permesso fruite per tipologia di istituto	54
Tabella II. 2.2.4.B Giornate di permesso fruite per regione.....	55
Tabella II. 2.2.4.C Giornate di permesso fruite per area territoriale.....	55
Tabella II. 2.2.5. A TOTALE Congedi retribuiti nel triennio 2007-2009 per genere e ruolo professionale.....	56
Tabella II. 2.2.5.B Congedi concessi ai dipendenti genitori (anche adottivi) di disabili.....	57
Tabella II. 2.2.5.C Congedi concessi per l'assistenza al coniuge	57
Tabella II. 2.2.5.D Congedi concessi per l'assistenza ai genitori	57
Tabella II. 2.2.5.E Congedi concessi per l'assistenza a familiari disabili	57
Tabella II. 2.2.5 F Congedi concessi a dirigenti e dipendenti con disabilità > 50% (2008).....	58
Tabella II. 2.2.6 Genitori di minori disabili che hanno fruito dell'astensione facoltativa di maternità triennio 2007 – 2009.....	58
AVVICINAMENTO AL PROPRIO DOMICILIO	58
Tabella II. 2.2.7 A TOTALE Avvicinamento al domicilio per area professionale e genere	58
Tabella II. 2.2.7 B Avvicinamento al domicilio per tipologia di beneficiario e per ruolo professionale.....	58
Tabella II. 2.2.7 C Avvicinamento al domicilio per ruolo professionale e per genere	58
Tabella II. 2.2.7.D Genitori o familiari di disabili che fruiscono dell'avvicinamento al domicilio	59
PRECEDENZA NELL'ASSEGNAZIONE DI SEDE	59
Tabella II. 2.2.8.A TOTALE precedenza nell'assegnazione di sede e nella domanda di trasferimento per ruolo professionale e per genere (2005-2009).....	59
Tabella II. 2.2.8.B Precedenza nell'assegnazione di sede e nella domanda di trasferimento.....	59
Tabella II. 2.2.8.C Precedenza nell'assegnazione di sede per ruolo professionale e per genere	59
Tabella II. 2.2.8.D Precedenza nella domanda di trasferimento per ruolo professionale e per genere.....	59

Tabella II.2.2.9.A TOTALE richieste di part time per ruolo professionale e per genere (2006 - 2009).....	60
Tabella II.2.2.9.B Utilizzo del part time per area professionale (2006 - 2009).....	60
Tabella II. 2.2.9.C Dirigenti e dipendenti disabili che richiedono il part time.....	60
Tabella II. 2.2.9.D Familiari di disabili che hanno richiesto il part time	60
GIORNATE DI PERMESSO FRUITE 2008.....	60
Tabella II. 2.2.10.A TOTALE Giornate di permesso fruito nel 2008.....	60
Tabella II. 2.2.10.B Giornate di permesso fruito nel 2008.....	61
Tabella II. 2.2.10.C Giornate di permesso fruito nel 2008 da dipendenti disabili	61
Tabella II. 2.2.10.D Giornate di permesso fruito nel 2008 da familiari di disabili.....	61
Tabella II.2.2.11 A Giornate di permesso mensili fruito da dirigenti e dipendenti disabili per area professionale e per genere (marzo 2009)	64
Tabella II.2.2.12 B Giornate di permessi mensili fruito da dirigenti e dipendenti per familiari disabili per area professionale e per genere (marzo 2009).....	65
Tabella II.2.2.13 A Dirigenti e dipendenti che hanno fruito di congedi per familiari disabili..	66
Tabella II. 2.2.13 B TOTALE Dirigenti e dipendenti con disabilità > del 50% che hanno fruito di congedi retribuiti	67
Tabella II.2.2.14 A Giornate di permesso fruito da dirigenti e dipendenti disabili per area professionale e per genere (2008).....	68

Comparto Sicurezza

Tabella II. 2.3.1. Dipendenti in servizio e fruitori di permesso per tipologia di ente.....	72
DIPENDENTI IN SERVIZIO E FRUITORI DI PERMESSI MENSILI	72
Tabella II. 2.3.1.A Distribuzione dei dipendenti fruitori e delle giornate di permesso fruito....	72
PERMESSI MENSILI PER RUOLO PROFESSIONALE, PER GENERE E PER TIPOLOGIA DI FAMILIARE ASSISTITO.....	73
Tabella II. 2.3.2.A TOTALE Fruitori e giorni di permesso mensili	73
Tabella II. 2.3.2 B TOTALE Fruitori e giorni di permesso mensili - solo dipendenti disabili73	
Tabella II. 2.3.2.C TOTALE Fruitori e giorni di permesso mensili - assistenza a parenti disabili.....	73
Tabella II.2.3.2 D Fruitori e giorni di permesso mensili - genitori di disabili.....	73
Tabella II. 2.3.2.E Fruitori e giorni di permesso mensili - assistenza al coniuge disabile.....	73
Tabella II. 2.3.2.F Fruitori e giorni di permesso mensili - genitori disabili	73
Tabella II. 2.3.2.G Fruitori e giorni di permesso mensili - assistenza a parenti	74
Tabella II. 2.3.2.H Fruitori e giorni di permesso mensili - assistenza a parenti disabili.....	74
GIORNATE DI PERMESSO FRUITE - MARZO 2009.....	74
Tabella II. 2.3.3. Giornate di permesso fruito per tipologia di ente.....	74
CONGEDI BIENNALI RETRIBUITI	75
Tabella II.2.3.4.A TOTALE Congedi retribuiti nel triennio 2007 - 2009 per genere e ruolo professionale.....	75
Tabella II.2. 3.4.B Congedi concessi ai dipendenti genitori (anche adottivi) di disabili.....	76
Tabella II. 2.3.4.C Congedi concessi per l' assistenza al coniuge	76
Tabella II. 2.3.4.D Congedi concessi per l' assistenza ai genitori.....	76
Tabella II. 2.3.4.E Congedi concessi per l' assistenza a familiari disabili	76
Tabella II. 2.3.4.F Congedi concessi a dirigenti e dipendenti con disabilità > 50% (2008).....	76
ASTENSIONE FACOLTATIVA PER MATERNITÀ	77
Tabella II.2.3.5 Genitori di minori disabili che hanno fruito dell'astensione facoltativa di maternità	77
AVVICINAMENTO AL PROPRIO DOMICILIO	77
Tabella II. 2.3.6.A TOTALE Avvicinamento al domicilio per area professionale e genere.....	77

Tabella II. 2.3.6.B Avvicinamento al domicilio per tipologia di beneficiario e per area professionale.....	77
Tabella II. 2.3.6.C Avvicinamento al domicilio per ruolo professionale e per genere.....	77
Tabella II. 2.3.6.D Genitori o familiari di disabili che fruiscono dell'avvicinamento al domicilio.....	77
PRECEDENZA NELL'ASSEGNAZIONE DI SEDE	78
Tabella II. 2.3.7.A TOTALE precedenza nell' assegnazione di sede e domanda di trasferimento	78
Tabella II. 2.3.7.B Precedenza nell'assegnazione di sede e nella domanda di trasferimento (2005-2009).....	78
Tabella II. 2.3.7.C Precedenza nell'assegnazione di sede per ruolo professionale e per genere	78
Tabella II. 2.3.7.D Precedenza nella domanda di trasferimento per ruolo professionale e per genere (2005-2009).....	78
UTILIZZO DEL PART - TIME	78
Tabella II.2.3.8.A TOTALE Richieste di part time per ruolo professionale e per genere (2006 - 2009).....	78
Tabella II. 2.3.8.B Utilizzo del part time per area professionale (2006 - 2009).....	78
Tabella II. 2.3.8.C Dirigenti e dipendenti disabili che richiedono il part time.....	79
Tabella II.2.3.8.D Familiari di disabili che hanno richiesto il part time.....	79
GIORNATE DI PERMESSO FRUITE NEL 2008.....	79
Tabella II. 2.3.9.A TOTALE giornate di permesso fruite nel 2008.....	79
Tabella II. 2.3.9.B Giornate di permesso fruite nel 2008	79
Tabella II. 2.3.9.C Giornate di permesso fruite nel 2008 da dipendenti disabili.....	79
Tabella II. 2.3.9. D Giornate di permesso fruite nel 2008 da familiari di disabili.....	79

Appendice

Nell' appendice sono riportate:

- una sintesi sulla normativa di riferimento dei benefici oggetto della rilevazione;
- una copia del questionario inviato (amministrazioni)

PAGINA BIANCA

Sintesi della normativa

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" n. 104 del 5 febbraio 1992 Agevolazioni lavorative previste dalla Legge quadro sull'handicap a favore sia dei genitori o parenti della persona disabile che del disabile stesso	
Articolo 1 Finalità	La Repubblica: a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata; d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.
Articolo 2 Principi generali	1. La presente legge detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata. Essa costituisce inoltre riforma economico-sociale della Repubblica, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.
Articolo 3 Soggetti aventi diritto	1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. 2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. 3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. 4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.

<p>Articolo 5 Principi generali per i diritti della persona handicappata.</p>	<p>1. La rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell'autonomia e la realizzazione dell'integrazione sociale sono perseguite attraverso i seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) sviluppare la ricerca scientifica, genetica, biomedica, psicopedagogica, sociale e tecnologica anche mediante programmi finalizzati concordati con istituzioni pubbliche e private, in particolare con le sedi universitarie, con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), con i servizi sanitari e sociali, considerando la persona handicappata e la sua famiglia, se coinvolti, soggetti partecipi e consapevoli della ricerca;b) assicurare la prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale e precoce delle minorazioni e la ricerca sistematica delle loro cause;c) garantire l'intervento tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitativi, che assicuri il recupero consentito dalle conoscenze scientifiche e dalle tecniche attualmente disponibili, il mantenimento della persona handicappata nell'ambiente familiare e sociale, la sua integrazione e partecipazione alla vita sociale;d) assicurare alla famiglia della persona handicappata un'informazione di carattere sanitario e sociale per facilitare la comprensione dell'evento, anche in relazione alle possibilità di recupero e di integrazione della persona handicappata nella società;e) assicurare nella scelta e nell'attuazione degli interventi socio-sanitari la collaborazione della famiglia, della comunità e della persona handicappata, attivandone le potenziali capacità;f) assicurare la prevenzione primaria e secondaria in tutte le fasi di maturazione e di sviluppo del bambino e del soggetto minore per evitare o constatare tempestivamente l'insorgenza della minorazione o per ridurre e superare i danni della minorazione sopraggiunta;g) attuare il decentramento territoriale dei servizi e degli interventi rivolti alla prevenzione, al sostegno e al recupero della persona handicappata, assicurando il coordinamento e l'integrazione con gli altri servizi territoriali sulla base degli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;h) garantire alla persona handicappata e alla famiglia adeguato sostegno psicologico e psicopedagogico, servizi di aiuto personale o familiare, strumenti e sussidi tecnici, prevedendo, nei casi strettamente necessari e per il periodo indispensabile, interventi economici integrativi per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo;i) promuovere, anche attraverso l'apporto di enti e di associazioni, iniziative permanenti di informazione e di partecipazione della popolazione, per la prevenzione e per la cura degli handicap, la riabilitazione e l'inserimento sociale di chi ne è colpito;l) garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei anche al di fuori della circoscrizione territoriale;m) promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale anche mediante l'attivazione dei servizi previsti dalla presente legge.
---	--

Articolo 21 Precedenza nell'assegnazione di sede	<p>1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.</p> <p>2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.</p>
Articolo 33 Agevolazioni	<p>1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.</p> <p>2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.</p> <p>3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.</p> <p>4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti dall'art. 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo art. 7 della legge n. 1204 del 1971, nonché quelle contenute negli artt. 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.</p> <p>5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita senza il suo consenso ad altra sede.</p> <p>6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.</p> <p>7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità</p>
<p>Legge 8 marzo 2000, n. 53 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città"</p>	
CAPO V MODIFICHE ALLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104 Art. 19 Permessi per l'assistenza a portatori di handicap	<p>1. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 3, dopo le parole: "permesso mensile" sono inserite le seguenti: "<i>aperti da contribuzione figurativa</i>";</p> <p>b) al comma 5, le parole "<i>con lui convivente</i>" sono soppresse;</p> <p>c) al comma 6, dopo le parole: "<i>può usufruire</i>" è inserita la seguente: "<i>alternativamente</i>". (1)</p> <p>(1) si veda anche la circolare INPS - 17 luglio 2000, n. 133</p>
Art. 20 Estensione delle agevolazioni per l'assistenza a portatori di handicap	<p>1. Le disposizioni dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'articolo 19 della presente legge, si applicano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non convivente. (4)</p>

Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 " Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell' articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53"

**Art. 42.
Riposi e permessi per i figli
con handicap grave
(legge 8 marzo 2000, n. 53,
articoli 4, comma 4-bis, e 20)**

1. Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità e in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, si applica l'articolo 33, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo alle due ore di riposo giornaliero retribuito.
2. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Detti permessi sono fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito del mese.
3. Successivamente al raggiungimento della maggiore età del figlio con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53, detti permessi, fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito del mese, spettano a condizione che sussista convivenza con il figlio o, in assenza di convivenza, che l'assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva.
4. I riposi e i permessi, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio.
5. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge medesima da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3, della medesima legge per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo e' coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale. Detto importo e' rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità e' corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non e' prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma e' corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori non può superare la durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo.
6. I riposi, i permessi e i congedi di cui al presente articolo spettano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

Legge 24 dicembre 2003, n. 350 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)”	
Art. 3. comma 106 Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici	<p>All'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: "da almeno cinque anni" sono soppresse.</p>
Disegno di legge A.S. n. 1167 - “Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali”	
Articolo 18 Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità	<p>1. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n.104, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p><i>a)</i> il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con <i>handicap</i> in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con <i>handicap</i> in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con <i>handicap</i> in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con <i>handicap</i> in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente»;</p> <p><i>b)</i> al comma 5, le parole da: «Il genitore» fino a: «handicappato» sono sostituite dalle seguenti: «Il lavoratore di cui al comma 3» e le parole: «al proprio domicilio» sono sostituite dalle seguenti: «al domicilio della persona da assistere»;</p> <p><i>c)</i> è aggiunto, in fine, il seguente comma: «7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro, avvalendosi dei competenti organi della pubblica amministrazione, accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti».</p> <p>2. All'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p><i>a)</i> il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Successivamente al compimento del terzo anno di età del bambino con <i>handicap</i> in situazione di gravità, il diritto a fruire dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, e successive modificazioni, è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese»; <i>b)</i> il comma 3 è abrogato.</p>

3. All'articolo 20, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n.53, le parole da: «nonché» fino a: «non convivente» sono soppresse.
4. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica:
- a) i nominativi dei propri dipendenti cui sono accordati i permessi di cui all'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, e successive modificazioni, ivi compresi i nominativi dei lavoratori padri e delle lavoratrici madri, specificando se i permessi sono fruiti dal lavoratore con *handicap* in situazione di gravità, dal lavoratore o dalla lavoratrice per assistenza al proprio figlio, per assistenza al coniuge o per assistenza a parenti o affini;
- b) in relazione ai permessi fruiti dai dipendenti per assistenza a persona con *handicap* in situazione di gravità, il nominativo di quest'ultima, l'eventuale rapporto di dipendenza da un'amministrazione pubblica e la denominazione della stessa, il comune di residenza dell'assistito;
- c) il rapporto di coniugio, il rapporto di maternità o paternità o il grado di parentela o affinità intercorrente tra ciascun dipendente che ha fruito dei permessi e la persona assistita;
- d) per i permessi fruiti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre, la specificazione dell'età maggiore o minore di tre anni del figlio;
- e) il contingente complessivo di giorni e ore di permesso fruiti da ciascun lavoratore nel corso dell'anno precedente e per ciascun mese.
5. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica istituisce e cura, con gli ordinari stanziamenti di bilancio, una banca di dati informatica costituita secondo quanto previsto dall'articolo 22, commi 6 e 7, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in cui confluiscono le comunicazioni di cui al comma 4 del presente articolo, che sono fornite da ciascuna amministrazione per via telematica entro il 31 marzo di ciascun anno, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal predetto codice di cui al decreto legislativo n.196 del 2003.
6. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica è autorizzata al trattamento dei dati personali e sensibili di cui al comma 4, la cui conservazione non può comunque avere durata superiore a ventiquattro mesi. Ai fini della comunicazione dei dati di cui al comma 4, le amministrazioni pubbliche sono autorizzate al trattamento dei relativi dati personali e sensibili e provvedono alla conservazione dei dati per un periodo non superiore a trenta giorni dalla loro comunicazione, decorsi i quali, salve specifiche esigenze amministrativo-contabili, ne curano la cancellazione. Le operazioni rilevanti consistono nella raccolta, conservazione, elaborazione dei dati in forma elettronica e no, nonché nella comunicazione alle amministrazioni interessate. Sono inoltre consentiti la pubblicazione e la divulgazione dei dati e delle elaborazioni esclusivamente in forma anonima. Le attività di cui ai commi 4 e 5, finalizzate al monitoraggio e alla verifica sulla legittima fruizione dei permessi, sono di rilevante interesse pubblico. Rimangono fermi gli obblighi previsti dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 26 maggio 1970, n.381, dall'ottavo comma dell'articolo 11 della legge 27 maggio 1970, n.382, e dal quarto comma dell'articolo 8 della legge 30 marzo 1971, n.118, concernenti l'invio degli elenchi delle persone sottoposte ad accertamenti sanitari, contenenti soltanto il nome, il cognome e l'indirizzo, rispettivamente all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti e all'Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili.

**Governo italiano***Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Rilevazione sui benefici previsti nelle pubbliche amministrazioni per i lavoratori e i familiari di persone disabili in situazione di gravità

La rilevazione è finalizzata ad approfondire le modalità di utilizzo nelle pubbliche amministrazioni delle agevolazioni previste a favore dei dipendenti e dei familiari di persone disabili in situazione di gravità (l.n.104 del 1992 e altre disposizioni normative).

La rilevazione è anonima, ovvero non viene richiesto di indicare né i nominativi di coloro che usufruiscono di permessi né i nominativi dei disabili in situazione di gravità per i quali i permessi sono concessi.

Prima di iniziare la compilazione leggere attentamente la nota di compilazione.

Ai sensi della normativa vigente responsabile del trattamento dei dati è la dott.ssa Valeria Spagnuolo del Formez, individuata come responsabile del procedimento.

Il questionario è composto da 46 domande.

PAGINA BIANCA

I SEZIONE

Anagrafica dell'Amministrazione

1 Codice Fiscale dell'amministrazione *

Scrivi le tue risposte qui:

2 Nome dell'amministrazione *

Scrivi le tue risposte qui:

3 Tipologia di amministrazione *

Scegli solo una delle seguenti:

- ☐ Ministeri
- ☐ Amministrazione periferica dello Stato
- ☐ Enti Pubblici non economici nazionali
- ☐ Enti di ricerca
- ☐ Agenzie
- ☐ Autorità indipendenti
- ☐ Altre Amministrazioni Statali
- ☐ Università
- ☐ Camere di Commercio
- ☐ Regioni
- ☐ Enti e Agenzie Regionali
- ☐ Aziende e enti del SSN
- ☐ Province
- ☐ Comuni
- ☐ Comunità Montane
- ☐ Consorzi e Unioni Territoriali
- ☐ Altre Amministrazioni

4 Indirizzo dell'ente *

Scrivi le tue risposte qui:

5 CAP *

Scrivi le tue risposte qui:

6 Città *

Scrivi le tue risposte qui:

7 Provincia *

Scrivi le tue risposte qui:

8 Regione *

Scrivi le tue risposte qui:

II SEZIONE**Referente per la compilazione del questionario****9 Nome ***

Scrivi le tue risposte qui:

10 Cognome *

Scrivi le tue risposte qui:

11 Ruolo ricoperto *

Scrivi le tue risposte qui:

12 Telefono *

Scrivi le tue risposte qui:

13 Indirizzo e-mail *

Scrivi le tue risposte qui:

III SEZIONE**Personale in servizio**

14 Indicare il numero di dirigenti e dipendenti in servizio (anno 2009) presso l'amministrazione, distinti per area professionale e per genere*

	Uomini	Donne
Area A	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Area B	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Area C	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Area D	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dirigenti	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Considerare tutto il personale dipendente, con contratto di lavoro anche a tempo determinato, alla data di compilazione del questionario.